



# COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

3° Dipartimento - Assetto del Territorio, LL. PP. Ambiente e Protezione Civile/Gestione del Patrimonio

## Proposta Consiglio Comunale N. 7 Del 25/03/2026

Il Proponente: Dimartino Francesco

<b>OGGETTO:</b>	Regolamento Comunale Polizia Mortuaria. Costruzione dell'opera, proposta proroga termini.
-----------------	---

### IL PROPONENTE

Propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento così di seguito articolato

#### **Premesso che:**

- allo stato le concessioni cimiteriali in uso a privati per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, sono disciplinate dal DPR 10.09.1990, n.285, Capo XVIII, e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Titolo III;
- in particolare l'articolo 92, terzo comma, del DPR 285/90 testualmente recita: "*Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione*";
- l'art. 58 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in osservanza del citato decreto, *impegna* il concessionario alla presentazione del progetto entro anni due dalla data di stipula dell'atto di concessione del suolo cimiteriale ed alla esecuzione delle relative opere entro anni due dalla data di rilascio della concessione edilizia;
- l'art.65, primo comma lettera d), del citato Regolamento, prevede che la decadenza della concessione può essere dichiarata quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- numerosi concessionari, a causa di pressanti difficoltà economiche, non sono riusciti a rispettare i termini così come da Regolamento imposti, situazione ulteriormente aggravata dal continuo aumento dei prezzi;
- così come previsto dalla citata norma regolamentare la decadenza, della concessione cimiteriale, può essere dichiarata nel caso in cui non si provveda alla costruzione delle opere nei termini fissati e il relativo provvedimento non riveste assolutamente carattere vincolante, né tantomeno meramente dichiarativo di un evento verificatosi automaticamente, ma costituisce invece espressione di un potere discrezionale di apprezzamento dei presupposti della decadenza medesima;
- il configurarsi di tale potere discrezionale in materia impone, tuttavia, che il provvedimento che di tale potere costituisce esercizio rechi una motivazione circa le ragioni di interesse pubblico concretamente perseguite, di fatto, l'assenza di qualsiasi argomentazione al riguardo giustificherebbe l'annullamento del provvedimento di decadenza;

**Per quanto sopra esposto** l'unica finalità della dichiarazione di decadenza, di cui si tratta, sarebbe esclusivamente quella di arrecare un grave danno economico ai concessionari, atteso che la stessa allo stato attuale non è riconducibile a ragioni di pubblico interesse;

**Pertanto:**

- occorre introdurre alcune misure finalizzate a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui si trovano attualmente detti concessionari e nelle quali di conseguenza sono costrette ad operare anche le imprese edili, misure che si possono concretizzare con l'adozione di una proroga "*speciale*" sull'efficacia dei termini per la costruzione dell'opera, che si differenzia dalla cosiddetta proroga "*ordinaria*", prevista dal quadro normativo vigente, in quanto rispetto a quest'ultima ha un peso economico irrilevante;
- senza incidere sulla concessione a suo tempo rilasciata, che resta ferma in tutti i suoi contenuti salvo per il punto qui in questione, (*termini per la presentazione del progetto ed esecuzione opere*) s'intende con il presente provvedimento, in via derogatoria, rimettere in termini i concessionari, previo pagamento di una penale così come di seguito distinta;
  - a) *Concessioni Cimiteriali sottoscritte dopo il 01.01.2006:*
    - **10% (dieci per cento)** dell'attuale prezzo di concessione (*fissato in € 142,00/mq con delibera di G.M. n.98 del 13.05.2009*), pertanto la penale sarà pari ad € **14,20** per ogni metro quadro oggetto di concessione cimiteriale;
  - b) *Concessioni Cimiteriali sottoscritte prima del 01.01.2006:*
    - **20% (venti per cento)** dell'attuale prezzo di concessione (*fissato in € 142,00/mq con delibera di G.M. n.98 del 13.05.2009*), pertanto la penale sarà pari ad € **28,40** per ogni metro quadro oggetto di concessione cimiteriale;

**Richiamata** la Deliberazione n.61 del 23.03.2026 con la quale la Giunta Municipale, presa visione dello schema di proposta di che trattasi e condividendone integralmente i contenuti, ne propone l'approvazione al Consiglio Comunale.

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di dover provvedere in merito e accogliere le istanze, considerata la grave crisi economica in cui versano i concessionari e più in generale la società tutta, che di fatto si ripercuote anche nel settore delle costruzioni;

**Atteso** che ciò può costituire volano e rilancio anche per tutte le imprese in genere operanti nel settore;

**Visto/i:**

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dai Dirigenti del III e del II Dipartimento;
- il DPR 10.09.1990, n.285;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

**PROPONE**

al Consiglio Comunale di deliberare in ordine ai seguenti punti

1. DARE ATTO che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l'effetto si approva.
2. APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "**Regolamento Comunale Polizia Mortuaria. Costruzione dell'opera, proposta proroga termini**".

3. PER QUANTO ai superiori punti 1. e 2. il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di cui alla consiliare n.43/1998 risulta così come di seguito modificato ed integrato.

**Dopo l'art.58 aggiungere il seguente articolo:**

**Art. 58/bis**

Costruzione dell'Opera - Proroga Termini

Disposizione Temporanea e di Coordinamento

(1) Fermo quanto previsto dal superiore art.58, e limitatamente alle concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al secondo e terzo comma dell'art.53, **i titolari di concessione cimiteriale** che alla data di entrata in vigore del presente articolo, **non abbiano provveduto a presentare progetto**, ovvero pratica edilizia nelle forme per legge previste, **entro i termini prescritti nelle relative concessioni cimiteriali**, possono procedere alla presentazione della citata pratica edilizia entro il **31.03.2027**, secondo le modalità previste al successivo art.68, ed alla esecuzione delle relative opere entro **anni tre** dalla data di rilascio della prescritta concessione/autorizzazione edilizia, previo pagamento della relativa penale di cui al successivo comma tre o quattro.

(2) Fermo quanto previsto dal superiore art.58, e limitatamente alle concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al secondo e terzo comma dell'art.53, i titolari di concessione cimiteriale che alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbiano:

- a) - provveduto a presentare progetto, oltre i termini prescritti nelle relative concessioni cimiteriali, possono usufruire della proroga di cui al precedente primo comma, nei modi e nei termini ivi previsti;

- b) - i sepolcri privati realizzati solo parzialmente o in caso di non ultimazione delle opere nei termini per legge prescritti, possono usufruire della proroga di cui al precedente primo comma, ultimo periodo, ovvero tre anni, nei modi e nei termini ivi previsti, il tutto previa presentazione di apposita pratica edilizia, nelle forme per legge prevista, corredata dal pagamento della relativa penale di cui al successivo comma tre o quattro.

In applicazione dei principi di non aggravamento del procedimento amministrativo, di volta in volta, l'U.T.C., valuterà se ritenere che la documentazione già in possesso dell'A.C. possa essere in tutto o in parte acquisita o utilizzata agli atti del nuovo procedimento di cui si tratta.

(3) I titolari di concessione cimiteriale sottoscritta **dopo il 01.01.2006**, che intendono avvalersi della facoltà di cui al superiore primo o secondo comma, sono tenuti al pagamento di una penale **pari al 10% (dieci per cento)** dell'attuale prezzo di concessione di lotti cimiteriali, fissato in € 142,00/mq con delibera di Giunta Municipale n.98 del 13.05.2009, pertanto la penale da applicare, nel presente caso, sarà pari ad **€ 14,20** per ogni metro quadro oggetto di concessione cimiteriale.

(4) I titolari di concessione cimiteriale sottoscritta **prima del 01.01.2006**, che intendono avvalersi della facoltà di cui al superiore primo o secondo comma, sono tenuti al pagamento di una penale **pari ad al 20% (venti per cento)** dell'attuale prezzo di concessione di lotti cimiteriali, fissato in € 142,00/mq con delibera di Giunta Municipale n.98 del 13.05.2009, pertanto la penale da applicare, nel presente caso, sarà pari ad **€ 28,40** per ogni metro quadro oggetto di concessione cimiteriale.

(5) Vista la natura temporanea ed eccezionale del presente articolo, **il 01.04.2027** senza ulteriore adempimento alcuno, lo stesso, cesserà ogni effetto.

(6) La mancata osservanza degli ulteriori termini così come sopra concessi comporterà la applicazione dell'art. 65 del presente Regolamento.

Il presente articolo è stato inserito con deliberazione del Consiglio Comunale **n.000 del 00.00.000.**

<b>Il Responsabile del Procedimento</b>	<b>Il Responsabile del Dipartimento</b>
Barone Filippo	